



# Comune di FIANO

Città Metropolitana di Torino

---

## Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE n. 84 del 25 ottobre 2024

---

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DISCIPLINANTI LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS N. 36/2023.**

---

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì VENTICINQUE del mese di OTTOBRE alle ore nove e minuti cinquanta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Generale, nelle persone dei Signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
1. CASALE Luca - Sindaco	Sì
2. CASTAGNO Aldo - Vice Sindaco	Sì
3. NEPOTE Andrea - Assessore	Sì (da remoto)
<i>Totale Presenti:</i>	<i>3</i>
<i>Totale Assenti:</i>	<i>0</i>

Assiste all'adunanza il Segretario Generale dr.ssa Diana VERNEAU il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Si dà atto che ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Funzionamento della Giunta Comunale approvato con deliberazione di G.C. n. 30 del 26.03.2022 partecipa alla seduta in videoconferenza mediante piattaforma WhatsApp collegato con personal computer o dispositivo mobile: l'Assessore NEPOTE. Il Segretario Generale dà atto che la piattaforma telematica permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti.

Sono personalmente presenti: il Sindaco CASALE Luca, il Vice Sindaco CASTAGNO Aldo e il Segretario Generale dr.ssa VERNEAU Diana.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la video conferenza.

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

<i>Parere</i>	<i>Esito</i>	<i>Data</i>	<i>Responsabile</i>
SG - REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	25/10/2024	dr.ssa Diana VERNEAU
REGOLARITA' CONTABILE	Favorevole	25/10/2024	dr.ssa Monica BUSSONE

---

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE n. 88 in data 25/10/2024**  
ad oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI  
DISCIPLINANTI LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI  
TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS N. 36/2023.**

---

Richiamati:

- l'articolo 48, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale: “È, altresì, di competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, ai sensi del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 (programmazione della spesa per investimenti, responsabile unico del progetto, collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento), redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redazione del progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, verifica del progetto ai fini della sua validazione, predisposizione dei documenti di gara, direzione dei lavori, ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere), coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, direzione dell'esecuzione, collaboratori del direttore dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione, verifica di conformità, collaudo statico) e per le finalità indicate al comma 5 del medesimo articolo, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento;
- il medesimo articolo di cui sopra al comma 2 specifica inoltre che la previsione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

Precisato che:

- l'80 per cento delle risorse di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice dei contratti pubblici, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate nell'allegato I10 del Codice stesso, nonché tra i loro collaboratori.
- gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice;
- il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice dei contratti pubblici, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7 (la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale).

Dato atto altresì che la formulazione del già citato art.45 del D. Lgs.36/2023 ha eliminato qualunque riferimento alla necessità che i criteri di riparto degli incentivi siano previsti

in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, come invece prescritto dal precedente art.113 del D. Lgs. 50/2016.

Richiamato l'articolo 1 del Codice dei contratti pubblici che, nell'enunciare il “principio del risultato”, al comma 4 prescrive che:

*“Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:*

- a) ...;*
- b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”.*

Considerato:

- che il CCNL relativo al personale del comparto delle funzioni locali triennio 2019-2021 all'art. 4 comma 7 lettera g) prevede che sono oggetto di contrattazione integrativa *“i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva”*;
- nel contratto decentrato integrativo per l'anno 2023, il 06 dicembre 2023 sono stati definiti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche tra i dipendenti interessati, che vengono recepiti nel regolamento in approvazione con il presente provvedimento.

Atteso che, come precisato nel parere ANAC n 3360 del 11/10/2023, rimane comunque ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale.

Rilevata quindi la necessità di provvedere all'approvazione di un apposito Regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, ai fini di dotare l'Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture che garantisca l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti.

Considerato che il suddetto regolamento intende conseguire l'obiettivo di valorizzare l'impegno, le capacità, le professionalità acquisite e l'attività dei dipendenti comunali.

Vista la proposta di Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche redatto ai sensi del sopra citato art. 45 del D. Lgs 36/2023 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il nuovo Regolamento revoca e sostituisce quello precedente, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 20 giugno 2019, con riferimento alle procedure di affidamento avviate a partire dal 1° luglio 2023.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

## SI PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate di:

- 1) Di approvare l'allegato Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Dare atto che il presente regolamento sostituisce quello precedente con riferimento alle procedure di affidamento avviate a partire dal 1° luglio 2023.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione presentata per l'approvazione

Ad unanimità,

### **DELIBERA**

Approvare la proposta del Ufficio Personale n. 88 in data 25/10/2024 sopra riportata

Del che si è redatto il presente verbale

*Il Presidente  
CASALE Luca*

---

*Documento firmato digitalmente*

*Il Segretario Generale  
dr.ssa Diana VERNEAU*

---

*Documento firmato digitalmente*